

**REGOLAMENTO (CEE) N. 137/90 DELLA COMMISSIONE**

del 4 gennaio 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli per quanto riguarda le prove dell'arrivo a destinazione nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che, nei casi in cui la restituzione è differenziata a seconda della destinazione, il pagamento della stessa è subordinato, tra l'altro, alla presentazione della prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo considerato; che l'esperienza acquisita ha evidenziato che i documenti a tal fine previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3947/89<sup>(5)</sup>, non sono sufficientemente affidabili segnatamente in assenza di correlazione con le procedure amministrative e doganali vigenti nei paesi terzi; che i rischi di frode a danno del bilancio comunitario sono pertanto considerevoli e che occorre dunque sopprimere la possibilità dell'uso di questi documenti come prove dell'importazione effettiva in un determinato paese terzo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento non sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati; che a norma dell'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e delle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli, queste misure devono pertanto essere comunicate al Consiglio immediatamente dopo la loro adozione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è modificato come segue:

- 1) Nel paragrafo 1 dell'articolo 18 il testo delle lettere b) e c) è soppresso.
- 2) Nel paragrafo 2 dell'articolo 18, la parte introduttiva è sostituita dal seguente testo:

« Tuttavia, se il documento di cui al paragrafo 1 non può essere presentato in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà dell'esportatore o se esso è considerato insufficiente, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo può essere costituita da uno o più dei documenti seguenti: »

- 3) L'allegato II è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1990.

Esso è applicabile alle operazioni per le quali le dichiarazioni di esportazione sono state accettate a decorrere dal 1° febbraio 1990.

Per le operazioni per le quali le dichiarazioni di esportazione sono state accettate anteriormente al 1° marzo 1990, le autorità competenti sono autorizzate ad accettare le prove previste dalle disposizioni vigenti fino al 31 gennaio 1990.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---